

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01951/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2024, proposto da

Danilo Cavallaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Gastaldi e Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosina Beatrice, Gabriele Ceci, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria del 9 ottobre 2024 con la quale l'Ateneo di Torino ha convalidato solo 30 CFU su 157 posseduti di parte ricorrente e nella parte in cui parte ricorrente viene esclusa dai soggetti beneficiari del trasferimento nonché degli atti ivi richiamati e sempre in parte e qua e nella parte in cui occorrer possa;

- b) del verbale di valutazione della posizione di parte ricorrente con il quale sono stati convalidati solo 30 C.F.U.;
- c) del bando di concorso;
- d) della clausola del bando che prescrive “si precisa che ai fini della redazione delle graduatorie, verranno riconosciuti esclusivamente i cfu riferiti alle attività didattiche presenti nel piano di studi per cui si presenta richiesta, fino all’anno di corso precedente a quello per cui si inoltra domanda di iscrizione”;
- e) del regolamento didattico di Ateneo;
- f) di ogni altro provvedimento inerente la presente procedura, anche non conosciuto, presupposto e comunque depositato nell’indice degli atti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Quanto all’istanza di sospensione cautelare avanzata da parte ricorrente, ritenuta la stessa meritevole di accoglimento sulla base dell’assorbente rilievo per cui, in un bilanciamento tra i *pericula*, risulta prevalente l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso;

Ritenuto necessario, al fine di meglio tutelare l’interesse del ricorrente nelle more della decisione di merito del ricorso, che lo stesso sia ammesso con riserva al terzo

anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre fin d'ora, a norma dell'art. 63 c.p.a., che l'amministrazione chiarisca se, successivamente alla valutazione operata dall'università ai fini dell'ammissione degli studenti agli anni successivi al primo, vi è la possibilità per gli studenti ammessi di ottenere la convalida di ulteriori esami già sostenuti in altri atenei e non presi in considerazione ai fini dell'iscrizione, alla luce della disciplina del bando secondo cui ai fini dell'iscrizione ad uno specifico anno accademico vengono presi in considerazione solo i CFU attinenti ai corsi d'esame presenti nella programmazione dell'anno precedente rispetto a quello per cui viene presentata la richiesta;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in posizione di graduatoria utile all'ammissione agli anni secondo e terzo del corso di studi in Medicina e Chirurgia;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

Ritenuto equo compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) sospende gli atti impugnati e dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al terzo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università resistente, nei termini di cui in motivazione.

Dispone che l'amministrazione fornisca, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i chiarimenti di cui in parte motiva.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la decisione sul merito del ricorso l'udienza pubblica del 3.12.2025.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO